



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Divisione IX - Grandi progetti d'investimento, sviluppo economico territoriale e finanza d'impresa

All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa SpA

OGGETTO: D.M. 14 febbraio 2014 in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo.

Con il decreto richiamato in oggetto è stata data attuazione all'art. 3, comma 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo.

Al fine di consentire l'attuazione di tale strumento in questa fase di transizione tra la precedente disciplina e l'attuale, nonché tra la vigente normativa comunitaria in materia di regimi di aiuto, ormai prossima alla scadenza, e quella relativa al nuovo periodo di programmazione 2014-2020, non ancora completamente definita, si provvede agli adempimenti previsti dal predetto D.M. in materia di criteri di selezione, a dare alcuni doverosi chiarimenti in merito alla ricevibilità delle domande di agevolazione in tal fase di transizione ed a fornire le previste indicazioni sul modulo di domanda e sulla documentazione da allegare alla stessa.

Criteri di selezione

Così come previsto dall'art. 9, comma 4 del D.M. 14.2.2014, questo Ministero definisce, come da prospetto allegato, i criteri di selezione e di accesso alla istruttoria da utilizzare per una prima fase di attuazione della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo.

Si precisa che si tratta di sei criteri, tradotti in altrettanti indicatori, da riferire a ciascun soggetto proponente o aderente del Contratto di sviluppo, differenziati a seconda della tipologia di Programma di sviluppo che si intende presentare.

Ciascun punteggio varia tra un minimo ed un massimo e, ai fini dell'ammissibilità del Programma di sviluppo, i criteri vengono riuniti in due gruppi di tre, per ciascuno dei quali è individuato un punteggio minimo pari a 16, con una soglia minima complessiva pari a 35 punti. Il Programma di sviluppo è rispondente ai criteri di selezione per l'accesso alla successiva fase istruttoria di cui all'art. 9 del predetto D.M. qualora ciascuno dei soggetti proponente e aderente/i ottenga un punteggio complessivo e dei punteggi relativi ai singoli due gruppi di criteri pari almeno alle soglie minime di accesso indicate.

Per quanto concerne i Programmi di sviluppo di attività turistiche localizzati in un territorio univocamente determinato e riferito a comuni tra loro limitrofi ovvero a comuni appartenenti a un unico distretto turistico, i singoli punteggi, una volta determinati secondo i criteri indicati ed ai fini



della verifica del raggiungimento dei valori minimi e della soglia minima, sono maggiorati del 10%, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del predetto D.M..

Nel merito del calcolo del punteggio relativo al singolo criterio/indicatore, si precisa che si fa riferimento, per ciascun soggetto, ai dati del più favorevole tra i relativi ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda.

Qualora un determinato soggetto non disponga di almeno un bilancio approvato, il criterio di accesso all'istruttoria consiste nell'espressione, da parte di Invitalia, di un giudizio complessivo, attraverso dati ed informazioni riguardanti i soci, l'eventuale gruppo di appartenenza, il management, ecc., in merito all'affidabilità complessiva dell'impresa, che si traduce nell'attribuzione di un punteggio che può variare tra 0 e 46 punti, con una soglia minima di accesso alla successiva fase istruttoria di 35 punti.

Ricevibilità delle domande di agevolazioni

Le disposizioni recate dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, stabiliscono, sostanzialmente, che in relazione ad una misura di agevolazione rivolta alle imprese, le relative istanze di accesso possano essere ricevute solo in presenza di accertate disponibilità finanziarie. In particolare, per quanto specificamente riguarda i Contratti di sviluppo, l'articolo 9, comma 2, lettera a), del D.M. 14 febbraio 2014 stabilisce che l'Agenzia (Invitalia), entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, al fine di avviare l'istruttoria accerti, tra l'altro, la disponibilità delle risorse finanziarie sulla base della comunicazione del Ministero. Ciò nel presupposto che, essendovi una disponibilità iniziale di risorse assegnate, la predetta verifica sia diretta ad accertare che l'eventuale residuo sia sufficiente per la concessione delle agevolazioni corrispondenti all'istanza in esame. Risulta evidente, di converso, che, mancando una iniziale assegnazione di risorse finanziarie, tale verifica non può che avere esito negativo e che, di conseguenza – anche al fine di evitare l'insorgere di inutili aspettative da parte delle imprese – l'istanza di accesso alla misura non può essere ricevuta.

Alla luce di quanto sopra e sulla base delle risorse già assegnate per la concessione di agevolazioni ai Contratti di sviluppo in ragione della natura della fonte finanziaria di provenienza (comunitaria o nazionale) e dei vincoli di natura territoriale della destinazione, nonché della ragionevole previsione di disponibilità finanziarie rivenienti dalla nuova programmazione comunitaria 2014 - 2020, si comunica quanto segue.

Le istanze di accesso riferite a Contratti di sviluppo che prevedono la realizzazione di investimenti in regioni del centro-nord non sono al momento ricevibili in quanto, come comunicato dall'Agenzia, il fabbisogno finanziario delle istruttorie in corso assorbe la totalità delle risorse già assegnate ed in quanto, al momento, non vi sono previsioni di ulteriori nuove risorse. Nel momento in cui queste ultime si dovessero rendere disponibili, il Ministero provvederà tempestivamente a darne comunicazione attraverso il proprio sito istituzionale.



Per quanto riguarda, invece, le restanti aree del territorio nazionale, ed in particolare le attuali regioni rientranti nell'obiettivo *Convergenza* più le regioni Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, per le quali è previsto l'impiego di nuove risorse comunitarie attraverso uno specifico Programma Operativo nell'ambito della programmazione 2014-2020 di prossima approvazione da parte della Commissione Europea, si rappresenta che, per motivi di correttezza amministrativa, le istanze di accesso possono essere presentate dalle imprese e ricevute dall'Agenzia.

Tuttavia, fermo restando che fino al 31.12.2014 potranno essere concessi gli aiuti a finalità ambientale ed alle PMI, si rammenta che il prossimo 30 giugno, a seguito della proroga prevista dalla Decisione C(2013) del 25 ottobre 2013, scade la vigente Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013. Con la scadenza della Carta degli aiuti scade anche la applicabilità dell'inquadramento degli aiuti a finalità regionale prevista dal Regolamento generale di esenzione (GBER) n. 800/2008. Si viene così a determinare l'impossibilità di stabilire, in assenza del nuovo Regolamento generale di esenzione e, soprattutto, in assenza della nuova Carta degli aiuti per il periodo 2014-2020, sia l'agevolabilità degli investimenti proposti sia la misura delle agevolazioni concedibili. Pertanto, ferma rimanendo la possibilità per le imprese di presentare istanza di accesso ai Contratti di sviluppo per investimenti previsti nelle suddette regioni del Mezzogiorno, si invitano le imprese interessate – pena il rischio di non ammissibilità del programma - a non dare avvio agli investimenti fino a quando non sarà concretamente applicabile la nuova normativa europea sugli aiuti alle imprese, con particolare riferimento all'ammissibilità dei programmi, alla localizzazione degli stessi, alla decorrenza di ammissibilità delle spese e alla misura delle agevolazioni concedibili.

Domanda di agevolazione e documentazione allegata alla stessa

Codesta Agenzia dovrà provvedere ad adeguare la precedente modulistica ai nuovi criteri ed alle nuove procedure introdotti dal richiamato D.M. 14 febbraio 2014. In particolare, tale modulistica dovrà tenere in debito conto il fatto che sono previsti tre differenti tipologie di Programmi di sviluppo e che la singola domanda di agevolazioni può riguardare una sola di tali tipologie. Essa, inoltre, dovrà svilupparsi secondo quattro sezioni.

La prima dovrà contenere tutte le informazioni tecniche, economiche e finanziarie necessarie ad approfondire la conoscenza del soggetto proponente e degli altri eventuali soggetti aderenti, la storia degli stessi dell'ultimo triennio, i relativi management, la/e unità produttiva/e, le esperienze maturate nel settore in cui operano o intendono operare, l'eventuale appartenenza a gruppi, gli eventuali rapporti di collaborazione sviluppati con altri soggetti rilevanti, nazionali ed internazionali, i mercati principali in cui hanno operato, specie se esteri, nonché tutte le informazioni necessarie a verificare la sussistenza delle condizioni soggettive di ammissibilità stabilite dalla normativa.

La seconda sezione dovrà comprendere i dati e le informazioni necessarie ad illustrare il programma proposto ed i vari progetti che lo compongono, con particolare riferimento agli



eventuali progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, i presupposti e gli obiettivi che si intendono realizzare, le sinergie che il proponente intende attivare, la connessione e funzionalità con i detti eventuali progetti di R&S, la composizione ed entità degli investimenti proposti, le ricadute occupazionali, i tempi di realizzazione e l'articolazione delle spese negli anni.

La terza sezione dovrà contenere le forme e le misure delle agevolazioni richieste e tutti i dati e le informazioni utili a verificare la capacità finanziaria del soggetto proponente e degli altri eventuali soggetti aderenti di sostenere la propria parte del programma proposto e tutti gli oneri connessi, diretti ed indiretti, e di garantire un'adeguata redditività al programma. Dovrà essere prevista un'apposita sezione per l'indicazione delle garanzie che il soggetto intende prestare a fronte dell'eventuale finanziamento agevolato.

La quarta ed ultima sezione dovrà essere dedicata alle esigenze che il soggetto proponente intende manifestare in termini di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, complementari e funzionali all'investimento privato.

Nell'ambito del modulo di domanda dovrà, inoltre, tenersi in debito conto la necessità di acquisire i dati e le informazioni utili alla determinazione dei criteri di selezione/accesso di cui all'art. 9, comma 4 del D.M. 14.2.2014, di cui si è detto in precedenza, con particolare riferimento al caso in cui il soggetto non disponga ancora di un bilancio approvato, anche attraverso la richiesta di elementi aggiuntivi rispetto agli altri casi.

Il modulo di domanda deve essere caratterizzato dalla massima semplicità e chiarezza, senza ripetizioni né con la richiesta di dati e/o elementi che non siano strettamente necessari a condurre gli accertamenti istruttori previsti dal decreto. Laddove necessario occorre prevedere che il dato venga indicato sinteticamente e che vi sia un espresso rinvio ad uno o più documenti illustrativi di dettaglio allegati. In tal senso, la documentazione a corredo della domanda dovrà essere richiesta in misura strettamente indispensabile a compendiare e dettagliare le informazioni del modulo di domanda, ma non a comprova delle stesse, in quanto le medesime dovranno essere sottoscritte dal soggetto proponente nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, semmai, saranno sottoposte alle specifiche verifiche previste dalla normativa.

Si coglie infine l'occasione per sottolineare che l'art. 3 del D.L. n. 69/2013 ha previsto che il Ministero provvedesse a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni di cui si tratta anche al fine di accelerare le procedure concessorie. Si invita, pertanto, l'Agenzia a mettere in atto tutti gli accorgimenti organizzatori e procedurali per garantire la massima speditezza ed una tempestiva risposta agli operatori economici, evitare rallentamenti dell'iter concessorio, evitare la richiesta di dati e/o informazioni che non siano già previsti dalle procedure o la ripetizione della richiesta di documentazione che non sia causata esclusivamente da una mancata risposta del soggetto proponente ad una richiesta già formalizzata.



Questo Ministero si riserva di emanare nuove disposizioni ed indirizzi non appena verrà completato il quadro della nuova normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese.

Della presente nota viene data opportuna informazione a tutti i soggetti interessati tramite pubblicazione della stessa sul sito internet di questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Sappino)

Firmato Sappino



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Divisione IX - Grandi progetti d'investimento, sviluppo economico territoriale e finanza d'impresa

ALLEGATO

Criteri di valutazione (solo per i soggetti in possesso di almeno un bilancio approvato)	Indicatori	Programmi di sviluppo industriale e per la tutela ambientale				Programmi di sviluppo di attività turistiche			
		condizioni	punteggio	punt. max	soglia minima	condizioni	punteggio	punt. max	soglia minima
Copertura finanziaria delle immobilizzazioni	A = (mezzi propri+debiti m/l)/Immobilizz.ni	0%<A<100%	A x 6	6	16	0%<A<100%	A x 6	6	16
		A ≥ 100%	6			A ≥ 100%	6		
Indipendenza finanziaria	B = mezzi propri/totale del passivo	B < 0%	0	9		B < 0%	0	9	
		0%≤B<30%	B x 30			0%≤B<20%	B x 45		
		B ≥ 30%	9			B ≥ 20%	9		
Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato	C = oneri finanziari/fatturato	C ≥ 15%	0	8		C ≥ 10%	0	8	
		C < 15%	8 - C x 53			C < 10%	8 - C x 80		
Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato	D = margine operativo lordo (1)/fatturato	D < 0%	0	9		D < 0%	0	9	
		0%≤D<5%	D x 180			0%≤D<3%	D x 300		
		D ≥ 5%	9			D ≥ 3%	9		
Reddito ante imposte sul patrimonio netto	E = reddito ante imposte/patrimonio netto	E < 0%	0	5	E < 0%	0	5		
		0%≤E<10%	E x 50		0%≤E<15%	E x 33			
		E ≥ 10%	5		E ≥ 15%	5			
Copertura degli investimenti del programma	F = cash flow (2) /investimento medio annuo (3)	F < 0%	0	9	F < 0%	0	9		
		0%≤F<30%	F x 30		0%≤F<30%	F x 30			
		F ≥ 30%	9		F ≥ 30%	9			
Soglia minima complessiva di ammissibilità									35

(1) Margine operativo lordo = valore della produzione – costi della produzione + ammortamenti e svalutazioni

(2) Cash flow = ammortamenti ± utile/perdita di esercizio

(3) Relativo alla quota del Programma di sviluppo a carico del soggetto cui si riferiscono i dati di bilancio